



**Comune di Modena**

Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione civile

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E  
CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO  
PUBBLICO, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA, NEI CASI PREVISTI  
DAL CODICE DELLA STRADA E DA OGNI ALTRA NORMA DI RIFERIMENTO CHE  
DISCIPLINA LA MATERIA.**

## **INDICE**

**Articolo 1. Oggetto della concessione**

**Articolo 2. Durata della concessione**

**Articolo 3. Ammontare della concessione**

**Articolo 4. Corrispettivo della concessione**

**Articolo 5. Requisiti di partecipazione degli operatori economici**

**Articolo 6. Amministrazione precedente**

**Articolo 7. Servizi oggetto della concessione**

**Articolo 8. Modalità attivazione degli interventi**

**Articolo 9. Formazione del personale dell’impresa concessionaria**

**Articolo 10. Trasporto e deposito**

**Articolo 11. Verbale di rimozione**

**Articolo 12. Modalità di consegna dei veicoli**

**Articolo 13. Bollettari di riscossione**

**Articolo 14. Specifiche tecniche ed organizzative**

**Articolo 15. Modalità di espletamento del servizio**

**Articolo 16. Tariffe**

**Articolo 17. Importi e obblighi a carico del Comune**

**Articolo 18. Corrispettivi dovuti al concessionario**

**Articolo 19. Versamento delle somme dovute all’Amministrazione a titolo di canone e**

**fatturazione degli importi a carico dell’Amministrazione Comunale**

**Articolo 20. Reportistica**

**Articolo 21. Veicoli Rubati**

**Articolo 22. Alienazione veicoli**

**Articolo 23. Modalità di aggiudicazione della Concessione**

**Articolo 24. Stipula del contratto**

**Articolo 25. Garanzia definitiva**

**Articolo 26. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Articolo 27. Obblighi verso il personale dipendente**

**Articolo 28. Clausola sociale**

**Articolo 29. Divieti**

**Articolo 30 . Responsabilità e assicurazione**

**Articolo 31. Penali**

**Articolo 32. Esecuzione in danno**

**Articolo 33. Passaggio di funzionari pubblici a ditte private**

**Articolo 34. Variazioni della ragione sociale**

**Articolo 35. Accesso alla documentazione relativa all'intervento**

**Articolo 36. Risoluzione del contratto e recesso**

**Articolo 37. Responsabile del Progetto**

**Articolo 38. Trattamento dati personali**

**Articolo 39. Collegio Consultivo Tecnico**

**Articolo 40. Foro Componente**

## **Art. 1. Oggetto della concessione**

Il Comune di Modena intende procedere alla concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico per qualunque ragione legata alla sicurezza stradale nonché alla tutela dell'ambiente e del decoro del territorio nel Comune di Modena .

Tali interventi devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Codice della Strada, D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con DPR n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i, del Decreto Ministro dei Trasporti n. 401/98, del DM 460/1999 nonché ogni altra normativa di riferimento.

## **Art. 2 Durata della concessione**

La concessione del servizio avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva di avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di anni 2 (due).

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, verrà disposta l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 36/2023, previ in ogni caso gli accertamenti sul possesso dei requisiti e sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato. Competono in tal caso all'aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

## **Art. 3. Ammontare della concessione.**

Il valore della concessione per la durata di anni 2 (due) così determinato ai sensi dell'art.179 del Codice è di € 972.900,00 oltre IVA ;

Il valore massimo stimato della concessione comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) è di € 1.945.800,00 oltre IVA di legge. Non sono previsti oneri di sicurezza per l'eliminazione di rischi di natura interferenziale;

I valori sopra indicati sono puramente indicativi e sono stati calcolati sulla base delle tariffe riportate al seguente art. 16 e dei dati stimati dal Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile, come dettagliato nel Piano Economico Finanziario.

## **Art. 4. Canone annuale e corrispettivo della concessione**

La concessione del servizio è soggetta al pagamento di un canone annuale, calcolato in conformità al rialzo espresso nell'offerta formulata in sede di gara, che la Ditta concessionaria si impegna a versare nei tempi e modi richiesti dal presente capitolato, previa emissione di documento contabile da parte dell'Amministrazione concedente.

La Ditta concessionaria incasserà direttamente e farà propri gli importi per i servizi effettuati di cui al tariffario riportato all'art. 16 del presente capitolato. La Ditta non potrà pretendere dal Comune nessun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo o ragione per i servizi previsti dal presente art. 7 lettere A) B)

C) e D) neppure nel caso di insolvenza del debitore, per le spese relative alla rimozione e custodia del veicolo e per le eventuali controversie con il proprietario dello stesso.

In ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della concessione sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato ovvero dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo, con la sola eccezione dei servizi di cui all'art. 7 lett. E).

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI). Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme del D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **Art. 5 Requisiti di partecipazione degli operatori economici**

### **A) Requisiti di Ordine Generale**

- assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e s.s. del D.Lgs. n. 36/2023.

### **B) Requisiti di idoneità professionale**

- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 354 del DPR 16.12.1992, n. 495;
- possesso della licenza di rimessa dei veicoli ai sensi dell'articolo 19 DPR 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i.

### **C) Requisiti di capacità economica finanziaria**

- fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 972.900,00 IVA esclusa, pari al valore biennale della concessione a base di gara.

### **D) Requisiti di capacità tecnica e professionale**

- esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, di importo minimo pari ad almeno € 972.900,00 IVA esclusa.

### **E) Requisiti per l'esecuzione**

## **Art. 6. Amministrazione concedente**

L'Amministrazione Comunale di Modena, ovvero l'Amministrazione concedente, ha sede in Piazza Grande n. 16, Modena.

L'ufficio competente, con riferimento all'esecuzione del contratto è il Servizio Amministrativo e Protezione civile - Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione civile del Comune di Modena, avente sede in Via Galileo Galilei 165 – Modena.

## **Art. 7. Servizi oggetto della concessione**

### **A) Servizio per violazioni del Codice della Strada**

Interventi di rimozione, ai sensi dell'art. 354 del Reg. di Esecuzione al C.d.S., con traino, custodia e restituzione veicoli ai sensi degli articoli 159 e 215 C.d.S. Il costo di tali interventi è posto interamente a carico del cittadino sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

### **B) Veicoli incidentati**

Interventi di rimozione, traino, custodia e restituzione di veicoli coinvolti in incidenti stradali richiesti dal Comando Polizia Locale, quando il proprietario, o chi per lui, non provveda o ne sia impossibilitato. Il costo di tali interventi è posto a carico del proprietario del mezzo sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

### **C) Veicoli oggetto di furto**

Interventi di rimozione, traino, custodia e restituzione di veicolo oggetto di furto, richiesti dalla Polizia Locale, allorché il proprietario, o chi per lui, non provveda o ne sia impossibilitato. Il costo di tali interventi è posto interamente a carico del cittadino sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 16 del presente capitolato Speciale d'appalto.

### **D) Veicoli in stato di abbandono**

Interventi di rimozione, traino, custodia e restituzione e/o rottamazione di veicoli abbandonati ai sensi del DM 460/1999. Il Concessionario, su richiesta del Comando Polizia Locale dovrà procedere alla rimozione e custodia fino alla riconsegna/alienazione di veicoli rinvenuti su area pubblica che sulla base della vigente normativa, possano ritenersi in presunto stato di abbandono. In tale servizio è ricompreso il trasporto presso il centro di raccolta, per la successiva demolizione, qualora il concessionario non sia autorizzato egli stesso, ad effettuare tali operazioni.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo sia individuato, potranno essere posti a carico di quest'ultimo, tutti i costi, compresa l'eventuale rottamazione sulla base delle tariffe previste dall'articolo 16 del presente capitolato.

**N.B.: nei casi di cui lettera B) e C) essendo il rapporto di natura esclusivamente civilistica, lo stesso intercorrerà unicamente tra la ditta affidataria e il proprietario del veicolo / obbligato in solidi, senza alcun onere o pretesa nei confronti del Comune.**

### **E) Interventi per motivi di sicurezza, ordine e interesse pubblico a carico del Comune**

Interventi di rimozione, traino o spostamento di veicoli ed eventuale custodia e restituzione in assenza di violazioni del C.d.S. nonché gli interventi effettuati nei casi previsti dall'articolo 354 comma 4° del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. È attivato a richiesta degli organi di Polizia Locale per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per

casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive del suolo, sottosuolo e similari, che comportino esigenze indifferibili. Il costo di tali interventi è a carico del Comune di Modena sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato Speciale d'appalto, ridotte del 20%.

Saranno infine a carico del Comune gli importi delle rimozioni da rimborsare a causa di errore o provvedimento illegittimo imputabile alla medesima e, per i quali si applicheranno le tariffe di cui all'art. 16 del presente capitolato, ridotte del 20%.

## **Art. 8. Modalità di attivazione degli interventi**

### **Servizio per violazioni del Codice della Strada Art. 7 lett. A) punto 1**

I veicoli sono quelli classificati in base alla massa complessiva a pieno carico, con distinzione specifica per i velocipedi, i ciclomotori, i monopattini e i motocicli:

- motocicli, ciclomotori, velocipedi, monopattini, quadricicli leggeri e similari;
- veicoli di massa complessiva fino a 1.500 kg.;
- veicoli di massa complessiva superiore a 1.501 kg. e fino a 3.500 kg.;
- veicoli di massa complessiva superiore a 3.501 kg.

Nell'elenco suddetto devono ritenersi compresi anche i veicoli utilizzati per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, di cui al D. L.vo 114/98, L.R 6/2004 e Regolamenti Comunali.

## **Art. 9. Formazione del personale dell'impresa concessionaria**

Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, sgombero tempestivo della sede stradale.

## **Art. 10. Trasporto e deposito**

La Ditta concessionaria provvederà al trasporto e al deposito del veicolo rimosso e ne curerà la custodia, nell'attesa della restituzione agli aventi diritto.

Il trasporto dovrà essere effettuato da appositi automezzi da utilizzare secondo le esigenze.

Il deposito, necessariamente collocato sul territorio del Comune di Modena, dovrà avere una superficie utile non inferiore a mq 1500, non parcellizzabile, e idonea al parcheggio di almeno n. 150 autoveicoli, opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5, e dovrà essere opportunamente attrezzato al fine di garantire un'agevole vigilanza dei veicoli da parte della ditta concessionaria ed ispezioni da parte della Polizia Locale.

Il deposito dovrà essere ubicato a non oltre il raggio di 5 km. dal centro cittadino (stabilito in Piazza Grande a Modena) e a non più di 500 metri dalla fermata dell'autobus di linea urbana più vicina, calcolata sul percorso pedonale più breve.

Il deposito dovrà avere le seguenti ulteriori caratteristiche:

- (ai fini della custodia dei veicoli oggetto della presente gara che dovessero risultare incidentati) disponibilità, all'interno della suddetta area adibita a depositeria, di una superficie non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di almeno 2 autoveicoli, appositamente riservata, dotata:

- (se depositeria al chiuso) di una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un pozetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con relativo svuotamento periodico e smaltimento nelle forme previste dalla legislazione di settore;
- (se depositeria all'aperto, sia completamente che con presenza di tettoia) di una pavimentazione impermeabilizzata dell'area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con relativo trattamento secondo la normativa di settore.

All'interno dell'area di deposito dei veicoli la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni di cui all'art. 397, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992, assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui.

La depositeria dovrà inoltre essere organizzata in modo che sia rilasciata immediatamente all'utente ogni documentazione relativa al servizio erogato, in osservanza di qualsiasi previsione contrattuale o legislativa. L'ufficio adibito al ricevimento dell'utenza, per la trattazione delle pratiche e per la restituzione dei veicoli, dovrà risultare accessibile senza impedimenti costituiti da barriere architettoniche nonché tenuto in condizioni di decoro e corredata di segnaletica esterna che lo renda facilmente riconoscibile all'utenza.

E' inoltre obbligatorio il possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio dei veicoli custoditi.

## **Art. 11 Verbale di rimozione**

L'Organo di Polizia che dispone la rimozione, sarà presente alla stessa e redigerà apposito verbale di ricognizione e di rimozione dei veicoli, consegnandone copia al conducente del carro attrezzi adibito dalla ditta concessionaria al servizio predetto, secondo le modalità e conformemente a quanto previsto dagli art. 354 e 397 del D.P.R n. 495/1992 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada vigente.

Analogo verbale di ricognizione dello stato del veicolo e di rimozione dello stesso sarà redatto e consegnato al conducente del carro attrezzi anche in tutte le altre ipotesi di rimozione previste dal presente capitolo.

## **Art. 12 Modalità di consegna dei veicoli**

La Ditta concessionaria restituirà i veicoli agli aventi diritto, previo versamento degli importi individuati nel tariffario dei cui all'Art. 16 del presente capitolo, conformemente al D.M 04.09.1998 n. 401.

La riconsegna avverrà previa redazione di verbale di ricognizione e consegna, su appositi moduli concordati con il Comune.

Il verbale sarà redatto in tre copie che saranno così consegnate:

- una copia all'avente diritto alla restituzione;
- una copia all'organo di Polizia che ha ordinato la rimozione, da trasmettere anche in modalità informatica entro le 24 ore dall'avvenuta riconsegna.
- una copia alla Ditta concessionaria.

La Ditta concessionaria dovrà comunicare con frequenza **bisettimanale**, al Comando di Polizia che ha disposto la rimozione, l'elenco dei veicoli non ritirati dagli aventi diritto ed ancora giacenti.

## **Art. 13 Bollettari di riscossione**

I bollettari di riscossione saranno stampati a cura della Ditta concessionaria con numerazione progressiva.

I bollettari recheranno l'intestazione “Ditta concessionaria per il Comune di Modena del servizio rimozione, trasporto e custodia veicoli”.

La Ditta concessionaria dovrà comunicare mensilmente all'Amministrazione comunale il riepilogo delle operazioni effettuate nel mese precedente, indicando analiticamente: chiamate, rimozioni, giacenza e restituzione, allegando copia delle bolle di riscossione della relativa tariffa.

## **Art. 14 Specifiche tecniche ed organizzative**

Il Concessionario dovrà assicurare la seguente organizzazione minima:

**a)** Avere o impegnarsi ad avere in caso di aggiudicazione, la disponibilità di **almeno n. 2 (due) carri attrezzi (autogrù)**, idonei al trasporto di veicoli aventi massa complessiva fino a 3,5 t e di **almeno 1 (uno) carro attrezzi** idoneo al trasporto di veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t., tutti quotidianamente utilizzabili nelle 24 ore di tutti i giorni dell'anno e con le caratteristiche ed i requisiti stabiliti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) e, nell'art. 12 e relativa appendice IV e nell'art. 354 dello stesso Regolamento; il Concessionario si impegna, inoltre, ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti.

**b)** Di ogni carro attrezzi e di ogni mezzo utilizzato per il servizio in oggetto devono essere comunicati i numeri di targa e tutti i dati identificativi al fine di agevolare i controlli e le verifiche da parte della Polizia Locale e delle autorità preposte.

**c)** Avere personale di equipaggio dei veicoli abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi.

**d)** L'Amministrazione e il Concessionario potranno, in ogni momento, concordare modifiche organizzative e operative finalizzate al miglioramento del servizio.

**e)** Utilizzare apposito software di gestione dei veicoli rimossi condiviso con il Comando di Polizia Locale, impegnandosi ad aggiornarlo in tempo reale, all'atto della restituzione/riconsegna dei veicoli agli aventi diritto.

**f)** I luoghi di deposito dovranno essere dotati di ogni misura di sicurezza prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lvo. 81/2008 e s.m.i nonché di adeguata certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal competente Comando dei Vigili del Fuoco; inoltre devono possedere tutti i requisiti previsti dalle norme in materia ambientale;

**g)** I mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere in possesso di tutti i requisiti garantiti dalla Ditta nella propria offerta ed i requisiti previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione nonché quelli elencati nell'Appendice IV, titolo I, del DPR 495/92.

**h)** Per il pagamento deve essere messo obbligatoriamente a disposizione dell'utente il servizio Pos, assicurandone il funzionamento continuativo. Il Concessionario si attiverà tempestivamente per risolvere eventuali temporanei malfunzionamenti del Pos.

I veicoli dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:

- riportare sulle portiere la ragione sociale della ditta e il numero progressivo dell'automezzo;
- essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;
- essere muniti di attrezzature minime sufficienti per un primo intervento di pulizia della strada, in caso di necessità, in attesa dell'eventuale arrivo della ditta specializzata per la pulizia ed il ripristino delle condizioni di sicurezza strada.

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi adibiti alle attività oggetto del presente capitolato dovrà sempre essere dotato di apparecchiature o dispositivi idonei a garantire il costante contatto con la propria sede per ogni eventuale necessità di comunicazione da parte del Comando Polizia Locale.

### **Art. 15 Modalità di espletamento del servizio**

La Ditta concessionaria del servizio, a seguito di richiesta del personale del Corpo di Polizia Locale, nei casi previsti dal Codice della Strada e dalle altre leggi che disciplinano la materia deve:

1. Assicurare l'intervento richiesto con la massima sollecitudine e comunque, il carro attrezzi dovrà raggiungere il sito dell'intervento entro 30 minuti dalla chiamata.
2. Garantire l'intervento in condizioni di sicurezza, operando in modo sollecito ed in maniera da arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione.
3. Assicurare la presenza di almeno due mezzi attrezzati, con relativi addetti, nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate, per manifestazioni, fiere, concerti, ecc. al fine di poter intervenire con tempestività per la rimozione di veicoli che si verificassero in dette particolari occasioni.
4. Garantire il servizio dal lunedì alla domenica dalle ore 07,00 alle ore 21,00 (orario diurno) e dalle ore 21,00 alle ore 7,00 (orario serale-notturno).
5. Garantire il servizio di restituzione dei veicoli rimossi dal lunedì al sabato, compresi i giorni festivi ed i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 07,00 alle ore 00,00. Allo scopo di garantire la restituzione dei veicoli rimossi, anche fuori degli orari di apertura del servizio di restituzione, il Concessionario dovrà garantire la reperibilità di un addetto dalle ore 00,00 alle ore 07,00 dei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e in qualunque orario nei giorni festivi, per procedere alla restituzione dei mezzi rimossi, applicando, in tal caso, la dovuta maggiorazione di cui all'articolo 15 del presente capitolato.
6. Garantire la regolare tenuta della documentazione prescritta dal C.d.S, dal Regolamento, dal T.U.L.P.S.
7. Rilasciare fattura/quietanza, con numero progressivo delle somme riscosse per gli interventi eseguiti oggetto del presente capitolato, nonché rispettare le tariffe di cui al successivo articolo del presente capitolato d'oneri;
8. La Ditta concessionaria a inizio contratto dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo della persona che avrà le funzioni di coordinatore generale che fungerà da referente unico nei confronti del Committente per l'appalto in essere.

### **Art. 16. Tariffe**

La Ditta concessionaria è tenuta ad applicare le tariffe unitarie di seguito precise che sono state individuate sulla base delle norme di cui al D.M 401/98.

Le tariffe, ai sensi dell'art. 397, comma 4, del D.P.R n. 495/92 come modificato dall'art.224 del D.P.R.n. 610/95 possono essere aggiornate con Deliberazione di Giunta Comunale all'inizio di ogni anno dall'Amministrazione concedente il servizio di rimozione, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dell'anno precedente.

Gli importi concernenti i servizi effettuati saranno posti direttamente a carico del cittadino e dovranno essere riscossi direttamente dalla ditta concessionaria all'atto della restituzione del veicolo all'avente diritto, previo rilascio della ricevuta, con pagamento elettronico.

Il Concessionario è tenuto ad esporre e pubblicare le tariffe unitarie elencate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e ad aggiornarle in caso di variazione. Le tariffe sotto riportate sono da intendersi al netto dell'IVA.

L'applicazione delle tariffe il valore di riferimento relativo alla massa complessiva a pieno carico del veicolo è quello indicato alla voce F della carta di circolazione.

Si precisa che l'indennità chilometrica è una quota fissa stabilita in misura forfettaria.

A titolo esemplificativo, l'indennità chilometrica prevista per la Tariffa A, pari a € 3,50 in orario diurno ed € 4,50 in orario notturno/festivo, sarà applicata calcolando un percorso medio di km 6,00 per rimozione, dalla rimessa al luogo d'intervento e viceversa; pertanto, per tale Tariffa, l'indennità chilometrica per rimozione sarà rispettivamente pari ad € 21,00 o € 27,00 a seconda che l'operazione si svolga rispettivamente in orario diurno o notturno/festivo.

Analogamente si procederà per le altre tipologie tariffarie della successiva tabella.

Si precisa inoltre quanto segue:

TARIFFA NOTTURNA è ricompresa nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 7,00

TARIFFA FESTIVO oltre alle festività come da calendario è ricompresa anche la giornata del sabato dalle ore 7,00 alle ore 21,00

**RIMOZIONE AUTOVETTURE INVALIDI** – Nel caso di spostamento nei luoghi indicati dalla Polizia Locale di veicoli sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione e rientranti tra quelli indicati all'art 354 del DPR 495/92 (servizi di polizia anche privati, ambulanze, V.V.F.F., veicoli di soccorso, di medici in servizio in emergenza e invalidi), nell'ipotesi in cui rechino grave intralcio alla circolazione, non è previsto il recupero delle spese da parte del concessionario.

**TABELLA TARIFFE (Rif. D.G. n. 650/2022 e D.G. 611/2023)**

<b>Tariffa A per la rimozione di veicoli di massa complessiva fino a 1.500 Kg (ad eccezione di quelli indicati nella tariffa A 2) rimossi, fermati, sequestrati</b>	<b>Agli importi indicati va aggiunta l'Iva prevista per legge</b>
Diritto di chiamata in orario diurno	€ 15,00
Diritto di chiamata in orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) e festivo	€ 20,00
Operazioni connesse al carico e scarico veicolo in orario diurno	€ 55,00
Operazioni connesse al carico e scarico veicolo in orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) e festivo	€ 71,00
Indennità chilometrica (dalla rimessa al luogo d'intervento e viceversa) in orario diurno	€ 3,50
Indennità chilometrica (dalla rimessa al luogo d'intervento e viceversa) in orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) e festivo	€ 4,50
Diritto di custodia giornaliera del veicolo a partire dal 2° giorno successivo a quello di rimozione	€ 7,00
<b>Tariffa A/2 per la rimozione di motocicli, ciclomotori, velocipedi, monopattini, quadricicli leggeri e similari</b>	<b>Agli importi indicati va aggiunta l'Iva prevista per legge</b>
Diritto di chiamata in orario diurno	€ 10,00
Diritto di chiamata in orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) e festivo	€ 15,00
Operazioni connesse al carico e scarico veicolo in orario diurno	€ 53,00
Operazioni connesse al carico e scarico veicolo in orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) e festivo	€ 55,00
Indennità chilometrica (dalla rimessa al luogo d'intervento e viceversa) in orario diurno	€ 2,50
Indennità chilometrica (dalla rimessa al luogo d'intervento e viceversa) in orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) e festivo	€ 3,50
Diritto di custodia giornaliera del veicolo a partire dal 2° giorno successivo a quello di rimozione	€ 3,00

<b>Tariffa B per la rimozione di veicoli di massa complessiva da 1.501 Kg a 3.500 Kg rimossi, fermati, sequestrati</b>	<b>Agli importi indicati va aggiunta l'Iva prevista per legge</b>
Diritto di chiamata in orario diurno	€ 20,00
Diritto di chiamata in orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) e festivo	€ 25,00
Operazioni connesse al carico e scarico veicolo in orario diurno	€ 74,00
Operazioni connesse al carico e scarico veicolo in orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) e festivo	€ 96,00
Indennità chilometrica (dalla rimessa al luogo d'intervento e viceversa) in orario diurno	€ 3,50
Indennità chilometrica (dalla rimessa al luogo d'intervento e viceversa) in orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) e festivo	€ 4,50
Diritto di custodia giornaliera del veicolo a partire dal 2° giorno successivo a quello di rimozione	€ 10,00
<b>Tariffa C per la rimozione di veicoli di massa complessiva superiore a 3.501 kg rimossi, fermati, sequestrati</b>	<b>Agli importi indicati va aggiunta l'Iva prevista per legge</b>
Si applicano le tariffe della lettera B aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3.501 kg della massa complessiva del veicolo da rimuovere	

## **Art. 17. Importi e obblighi a carico del Comune**

Sono a carico dell'Amministrazione solo le spese di cui all'art. 7 lettera E).

Nessun altro onere potrà essere posto a carico del Comune in base al presente Capitolato.

In particolare, in nessun modo il contratto di concessione potrà essere considerato titolo nei confronti dell'Amministrazione per il pagamento di prestazioni diverse dalla casistica indicata nel Capitolato. L'Amministrazione si impegna, ai sensi dell'art.1, commi 1° e 2° e dell'art. 4, comma 2°, del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189, per i veicoli rimossi, nelle ipotesi di cui agli artt.159 e 215 C.d.S, e non ritirati dall'avente diritto, ad effettuare le procedure di alienazione, nei modi e nei tempi previsti dal citato decreto.

## **Art. 18. Corrispettivi dovuti al concessionario**

I corrispettivi dovuti alla Ditta concessionaria, con l'unica eccezione di cui al precedente art.17, non possono in nessun caso essere posti a carico dell'Amministrazione, anche in caso di mancato ritiro e successiva alienazione o demolizione.

## **Art. 19. Versamento delle somme dovute all'Amministrazione a titolo di canone e fatturazione degli importi a carico dell'Amministrazione Comunale**

La Ditta concessionaria dovrà versare al Comune il canone di cui all'art. 4 con cadenza annuale.

Il canone verrà corrisposto integralmente con versamento diretto presso la Tesoreria comunale Iban IT 68 A 01000 03245 243300062339, entro l'ultimo giorno dell'anno di riferimento.

Per quanto concerne gli importi a carico dell'Amministrazione Comunale, di cui all'art. 7 lett E), la fatturazione dovrà essere a cadenza trimestrale.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 03.04.2013 e del D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014.

## **Art. 20 – Reportistica**

La Ditta concessionaria invierà all'Amministrazione concedente con cadenza trimestrale un rendiconto dettagliato degli interventi effettuati e delle somme incassate ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato; tale rendicontazione dovrà essere accompagnata dalle copie delle fatture/quietanze rilasciate ai cittadini a fronte delle prestazioni.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltre, per fini statistici e di monitoraggio dell'attività, la Ditta concessionaria dovrà produrre e inviare all'Amministrazione concedente un report contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente e suddivisi per trimestre:

- Numero rimozioni effettuate suddivise per tariffa A, A/2, B, C
- Numero rimozioni suddivise per tariffa diurna, notturna/festiva
- Statistiche relative alla durata del deposito dei veicoli rimossi (numero medio giorni di deposito per tipo di veicolo rimosso secondo la suddivisione per massa complessiva delle diverse tariffe)
- Numero rimozioni effettuate per servizio A), B), C), D), F) di cui all'art. 7

## **Art. 21 Veicoli rubati**

Per i veicoli rubati il cui furto sia stato denunciato alle autorità in data antecedente alla rimozione, nulla sarà dovuto alla ditta concessionaria da parte del Comune.

## **Art. 22 Alienazione veicoli**

La ditta concessionaria, ai sensi dell'art. 215 del Codice della strada, trascorsi i termini di legge, avrà diritto a chiedere la vendita del veicolo per il soddisfacimento delle spese di rimozioni e custodia.

## **Art. 23 Modalità di aggiudicazione della Concessione**

La Concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa.

I criteri di aggiudicazione sono elencati in ordine decrescente di importanza.

L'affidamento avviene con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità indicate nell'allegato O.E.V. al presente Capitolato.

## **Art. 24 Stipula del contratto**

Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa.

All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:

- cauzione definitiva ex art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della par condicio tra i concorrenti stessi.

**Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto.**

## **Art. 25 Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 il concessionario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del servizio, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, l'Ente concedente potrà esercitare il diritto di ritenzione.

## **Art. 26. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto.

## **Art. 27. Obblighi verso il personale dipendente**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

## **Art. 28 Clausola sociale**

L'Operatore economico si impegna ad assumere prioritariamente il personale occupato nel precedente affidamento, qualora disponibile, a condizione che il numero e la qualifica del personale medesimo siano armonizzabili con l'organizzazione dell'imprenditore subentrante. Ai fini di consentire tale adempimento anche alla scadenza della presente concessione, il Concessionario è tenuto a fornire tutte le informazioni relative al proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto (a titolo esemplificativo: numero di dipendenti, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuali lavoratori assunti ai sensi della legge 68/1999), a semplice richiesta della Stazione appaltante.

## **Art. 29 Divieti**

È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri consequenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

## **Art. 30. Responsabilità e assicurazione**

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, che dei mezzi utilizzati nonché delle modalità di svolgimento delle attività poste in essere

in esecuzione del servizio in concessione. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità per risarcimento danni o indennizzi a terzi, nonché da controversie per risarcimento danni conseguenti lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione del servizio e dovrà predisporre, all'uopo, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale svolgimento del servizio e comunque, di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.

E' obbligatorio il possesso di polizza di "Rischio di esercizio" per danni causati nello svolgimento dell'attività, nonché di regolare polizza RCA per i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di Concessione. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 ed un massimale per anno di € 5.000.000,00. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi richiesta di danni connessa alle operazioni di cui all'art.1, anche oltre il massimale assicurato e per cause diverse da quelle coperte dall'assicurazione;

Il Concessionario, altresì, si impegna a stipulare le polizze assicurative previste dal presente Capitolato e aggiornarle in base alle leggi vigenti in materia. Le polizze assicurative dovranno essere presentate prima della sottoscrizione del contratto e dovranno avere una valenza per tutta la durata della concessione.

### **Art. 31 Controlli**

E' facoltà dell'Amministrazione concedente effettuare verifiche e controlli, in qualunque momento, in ogni luogo (compreso la strada, i depositi e le sedi dell'aggiudicatario) e senza preavviso, sull'osservanza, da parte dell'aggiudicatario e del personale di cui si avvale per l'espletamento del servizio, di ogni prescrizione contenuta nel presente Capitolato speciale. Il Comune si riserva di effettuare, a proprie spese, indagini conoscitive allo scopo di verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nonché al fine di verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.

### **Art. 32 Penali**

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dall'Amministrazione, ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, quali la prestazione non resa, (mancato intervento) o resa in modo

difforme da quanto previsto nel contratto, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale per ogni inadempimento riscontrato, pari ad € 500,00 in misura fissa.

Una penale di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone, sarà irrogata in caso di mancato adempimento nei termini, o adempimento non conforme, a quanto previsto all'art. 19 del presente Capitolato.

E' esclusa l'applicazione della penale nel caso in cui l'inadempimento contrattuale sia dovuto a cause di forza maggiore.

Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

In ogni caso l'Ente concedente ha diritto di risolvere il presente contratto a seguito della comminazione, nel corso di un anno (periodo 1 gennaio – 31 dicembre), di un numero di penali **pari o superiore a 3 (tre)** a prescindere dall'importo delle penali medesime, per inadempimenti contrattuali rientranti nelle seguenti tipologie, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti:

- A. Mancato rispetto tempi di intervento dalla richiesta (20 minuti area urbana, 30 minuti area extraurbana)
- B. Mancato trasferimento e custodia dei veicoli rimossi presso la depositeria (nella disponibilità del concessionario) / utilizzo, dunque, di aree adibite a pubblico parcheggio
- C. Difforme o non chiara applicazione delle tariffe del servizio rimozioni, in particolare quelle relative all'indennità chilometrica / rilascio, al proprietario del veicolo, di ricevuta in cui non si evincono i singoli dettagli di costo relativi al servizio effettuato (orario della rimozione, operazione carico/scarico, indennità km, servizio diurno-notturno/ giorni custodia ecc...)
- D. Mancato utilizzo di strumenti elettronici per i pagamenti richiesti ai proprietari dei veicoli rimossi.

La richiesta e il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 33 Esecuzione in danno**

Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale:

- potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
- addeberà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui al precedente articolo 7.

### **Art. 34 Passaggio di funzionari pubblici a ditte private**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.”

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che “...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”

### **Art. 35 Variazioni della ragione sociale**

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

### **Art. 36 Accesso alla documentazione relativa all'intervento**

Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, la possibilità di consultazione della propria banca dati, anche con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.L.gs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

### **Art. 37 Risoluzione del contratto e recesso**

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal concessionario del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.
- in caso di inottemperanza reiterata nel mancato intervento o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il concessionario del servizio è

liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

### **Art. 38 Responsabile Unico del Progetto**

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Amministrativo e Protezione civile, Dott.ssa Annalisa Giunti, la quale potrà avvalersi di collaboratori.

### **Art. 39 Collegio Consultivo Tecnico**

Ai sensi dell'art. 224, comma 1, D.Lgs. 36/2023, in relazione alla presente Concessione, sarà istituito un Collegio Consultivo Tecnico (di seguito denominato anche «CCT»).

Il CCT è nominato prima dell'avvio dell'esecuzione della Concessione o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data.

Il CCT è formato da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia del servizio oggetto di Concessione, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore dei contratti pubblici.

Il compenso spettante ai componenti del CCT sarà suddiviso in parti uguali tra l'Amministrazione comunale e il Concessionario.

Il CCT è disciplinato dagli articoli 215-219 del citato D.Lgs. 36/2023 a cui si rinvia.

### **Art. 40 Trattamento dati personali**

In osservanza a quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Concessionario verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Modena e che con provvedimento del Sindaco, il Dirigente del Settore Polizia Locale, Sicurezza urbana e Protezione civile (via Galileo Galilei 165 – Modena, PEC [poliziamunicipale@cert.comune.modena.it](mailto:poliziamunicipale@cert.comune.modena.it), e.mail [segreteria.polizia.municipale@comune.modena.it](mailto:segreteria.polizia.municipale@comune.modena.it), telefono 059/2033710) è stato nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati di tale Settore in conformità ai principi dell'Ordinamento degli Enti Locali e alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.

Il Concessionario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Concessionario, relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovrà sottoscrivere, prima dell'avvio dell'attività, apposito accordo (il cui schema è allegato al presente capitolo) contenente, oltre alle clausole relative al trattamento dati, la designazione di Responsabile esterno per il trattamento degli stessi in nome e per conto del Comune di Modena. L'Affidatario designato Responsabile esterno per il trattamento, dovrà anche indicare al Comune gli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto di concessione e comportanti il trattamento di dati personali.

#### **Art. 41 Foro Componente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolo si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Modena, con espressa rinuncia di deferimento ad arbitri.

IL RUP

Dott.ssa Annalisa Giunti

.....